

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 21/161: Sirti S.p.A./Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm (Segreterie nazionali). Nota in data 23 settembre 2020, con cui le Organizzazioni sindacali chiedono alla Commissione un intervento *“in merito all’esame congiunto per la valutazione del piano delle prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 Comma 2 Legge 146/190 in Sirti Spa”* (atto pervenuto in pari data). Nota del Commissario delegato per il settore, del 25 settembre 2020, con cui si invitavano *“nuovamente le parti ad avviare un percorso quanto più ampiamente condiviso, che veda la partecipazione di tutte le Organizzazioni sindacali presenti in Azienda, volto al raggiungimento di un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da adottare in caso di sciopero che possa meglio interpretare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, inviandolo alla scrivente per la prescritta valutazione di idoneità, come previsto dall’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”*. Audizione delle parti in data 9 marzo 2021. Note aziendali del 15 marzo 2021, 18 marzo 2021, 7 aprile 2021 e 31 maggio 2021 (atti pervenuti in pari data). Note sindacali del 4 febbraio 2021, 19 marzo 2021, 7 aprile 2021, 9 aprile 2021 (atti pervenuti in pari date) (rel. Bellavista) (Pos. 1199/20)

(Seduta del 15 giugno 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all’unanimità la seguente **delibera**:

LA COMMISSIONE

con riferimento alla questione relativa all’assoggettabilità del servizio dell’azienda Sirti S.p.A. alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

PREMESSO CHE

con comunicato diffuso in data 5 ottobre 2020, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil proclamavano uno sciopero del personale dipendente dalla Società Sirti S.p.A., per l’intera giornata del 9 ottobre 2020;

con nota del 7 ottobre 2020, la Società Sirti S.p.A. precisava alla Commissione di essere venuta a conoscenza della proclamazione dell’astensione soltanto in data 6 ottobre 2020, a seguito dell’inoltro via e-mail del volantino sindacale da parte delle RSU FIOM della sede aziendale di Casandrino (NA), e richiedeva l’intervento della Commissione per l’attivazione della procedura di valutazione del comportamento *ex art. 4, comma 4 quater*, della legge n. 146 del 1990, conseguente alla violazione del termine legale di preavviso;

in relazione allo sciopero proclamato, il Commissario delegato per il settore, in data 8 ottobre 2020, trasmetteva in via d'urgenza alle Organizzazioni sindacali proclamanti un'indicazione immediata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, contestando il mancato rispetto della regola del preavviso, di cui agli articoli 2, commi 1 e 5, della citata legge e all'art. 5 dell'Accordo nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero per il settore metalmeccanico, del 4 febbraio 2004 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004);

con nota del 26 ottobre 2020, la Società Sirti S.p.A. segnalava alla Commissione che le iniziative di lotta preannunciate dalle Organizzazioni sindacali si sarebbero ugualmente tenute nonostante l'intervento dell'Autorità e che allo sciopero avrebbero aderito *“n. 240 lavoratori addetti alle attività lavorative dedicate all'espletamento di servizi pubblici essenziali di cui ai contratti attivi in Sirti”*, con interruzione della prestazione e rischio per la garanzia del servizio nei confronti dell'utenza;

con delibera n. 20/238, del 13 novembre 2020, notificata alle parti in data 17 novembre 2020, la Commissione deliberava l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, ai sensi degli articoli 4, comma 4 *quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per mancato rispetto del termine di preavviso;

a seguito dell'audizione nonché delle note istruttorie prodotte dalle parti, la Commissione valutava negativamente ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con riguardo all'astensione del 9 ottobre 2020, per il mancato rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 5 dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, rammentando che la Commissione aveva già, con il parere n. prot. 4275 del 13 marzo 2012, a seguito di una lunga e approfondita istruttoria, deliberato che *“i servizi prestati dalla Società Sirti S.p.A., siano da considerare strumentali ai servizi pubblici essenziali svolti da Telecom Italia S.p.A., Seicos S.p.A., Lepida S.p.A., Infracom S.p.A., Enel S.p.A., Acea S.p.A., Terna S.p.A. e Rfi S.p.A., fornendo anche ulteriori specificazioni;*

nel frattempo, in ragione delle attività espletate e degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Società clienti e dell'utenza pubblica, la Sirti S.p.A., in data 14 agosto 2020, aveva avviato l'*iter* di confronto con le Organizzazioni sindacali e le proprie RSU per la valutazione del Piano delle Prestazioni Indispensabili predisposto ai sensi della legge n. 146 del 1990 e adottato nella medesima data; le prestazioni indicate nel Piano riguardavano le attività di salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione dei dati, nonché il regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettano il funzionamento delle linee telefoniche e della trasmissione dei dati, indispensabili e strumentali rispetto ai servizi pubblici essenziali svolti dalle Società Clienti di Sirti nel settore delle telecomunicazioni;

le Organizzazioni sindacali non avevano partecipato agli incontri per la definizione del Piano fissati da Sirti S.p.A. per le date del 26 agosto, 28 agosto e 1° settembre 2020; nel corso della

riunione del 17 settembre 2020, invece, i sindacati avevano rigettato qualunque possibilità di intesa;

con nota del 30 settembre 2020 la Società aveva informato la Commissione del mancato raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali e che, a decorrere dal 15 settembre 2020, la Sirti S.p.A. aveva adottato il Piano delle Prestazioni indispensabili predisposto in data 14 agosto 2020;

con riferimento a tale Piano, in data 23 settembre 2020 le Organizzazioni sindacali chiedevano alla Commissione un intervento *“in merito all’esame congiunto per la valutazione del piano delle prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 Comma 2 Legge 146/190 in Sirti Spa”* e il Commissario delegato per il settore, con nota del 25 settembre 2020, *“invitava nuovamente le parti ad avviare un percorso quanto più ampiamente condiviso, che veda la partecipazione di tutte le Organizzazioni sindacali presenti in Azienda, volto al raggiungimento di un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da adottare in caso di sciopero che possa meglio interpretare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, inviandolo alla scrivente per la prescritta valutazione di idoneità, come previsto dall’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”*;

in data 9 marzo 2021, pertanto, la Commissione convocava, in videoconferenza, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e della Sirti S.p.A., al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, nonché di favorire il confronto tra le parti;

nel corso dell’audizione, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali facevano presente che i servizi resi dalla Sirti S.p.A. non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, adducendo a sostegno della propria asserzione la circostanza che l’Azienda abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione a zero ore per i propri dipendenti durante il periodo dell’emergenza pandemica, e quella secondo cui, in caso di interruzione del servizio dovuta a guasto, interverrebbe direttamente l’Azienda committente (TIM per i sistemi di rete di telecomunicazione) o le altre aziende subappaltatrici;

l’azienda, attraverso i propri rappresentanti, evidenziava preliminarmente la contraddittorietà e l’incoerenza della condotta sindacale che negli ultimi 10 anni non ha mai messo in discussione la natura di servizio pubblico essenziale dell’attività svolta dall’Azienda e anzi ha portato avanti il confronto con la controparte datoriale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, sul presupposto della riconducibilità del servizio all’ambito di applicazione alla legge n. 146 del 1990. In relazione a ciò, l’Azienda rammentava che le stesse Organizzazioni sindacali avrebbero richiesto l’intervento di mediazione della Commissione in merito al piano dei servizi minimi da concordare con la Sirti. Nel merito, l’Azienda confutava le argomentazioni sindacali adducendo che i servizi resi sono da considerarsi essenziali alla luce delle valutazioni di natura tecnica riportate in una relazione illustrata in sede di audizione;

a seguito dell’audizione, entrambe le parti producevano ampia documentazione e integrazioni al verbale a sostegno di quanto asserito;

in particolare, le Organizzazioni sindacali inviavano la documentazione riguardante le procedure di cassa integrazione per covid 19 attivate dall'azienda per il proprio personale; nell'integrazione al verbale dell'audizione contestavano altresì la qualificazione di essenzialità del servizio reso da Sirti S.p.A.;

più precisamente, essi facevano presente di non avere mai avuto conoscenza del parere del 2012, sopra citato, in cui la Commissione aveva sancito l'applicabilità della legge ai servizi resi da Sirti S.p.A., nonché che la Sirti S.p.A. non avrebbe mai richiesto l'applicazione della legge n. 146 del 1990 in occasione dei precedenti scioperi già effettuati dal 2012 al 2021;

facevano presente altresì che i servizi resi dalla SIRTI, a favore delle aziende di telefonia, si compongono di attività pianificate, straordinarie che non prevedono interventi di urgenza e che, in caso di sciopero, possono essere riprogrammabili senza alcun danno all'utenza, come, infatti, sarebbe puntualmente avvenuto nel corso degli scioperi effettuati anche per più giorni consecutivi nel periodo 2012 – 2020;

essi rilevavano inoltre che in caso di disfunzioni o guasti alla rete le aziende di telefonia interverrebbero direttamente, con proprio personale, oppure mediante i sistemi automatici di istradamento, idonei al ripristino del traffico di rete e, dunque, ad evitare interruzioni nelle comunicazioni e che la Sirti interverrebbe solo dopo che il gestore abbia localizzato e riparato il guasto, non svolgendo quindi servizio essenziale nei confronti dei gestori telefonici;

ulteriore prova della non essenzialità dei servizi resi dalla SIRTI starebbe nel fatto che la medesima non sia vincolata alle aziende telefoniche con un contratto e che i gestori di telefonia si rivolgono al mercato dei servizi resi dalle aziende come la Sirti all'occasione e in modo "estemporaneo" e che infatti, "la SIRTI avrebbe potuto per questo mettere in CIG COVID tutto il proprio personale";

le attività della SIRTI sarebbero analoghe alle attività non operative (reparti che svolgono esclusivamente attività tecniche finalizzate alla installazione o al collaudo di nuovi impianti apparati o tecnologie) svolte dalle aziende telefoniche;

infine, le OO. SS. rappresentavano che *"l'accordo del 4 Febbraio 2004, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico fa riferimento alle imprese che svolgono attività di conduzione, "di reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo di gestione degli stessi". Cioè si tratta di aziende che gestiscono la rete (il funzionamento, l'integrazione, ed il coordinamento di hardware, software e personale tecnico per monitorare, verificare, configurare, analizzare, valutare e controllare le risorse della rete affinché soddisfino le funzionalità in tempo reale ed i requisiti di qualità del servizio). La Sirti, invece, come affermato dalla stessa nelle memoria del 16 dicembre, svolge attività di progettazione sviluppo costruzione fornitura manutenzione, non attività di conduzione. La stessa indicazione aziendale, dunque, esclude l'attività di conduzione di cui all'accordo dei metalmeccanici"*;

da parte sua, la Sirti S.p.A. inviava documentazione a supporto di quanto rappresentato in sede di audizione, documentando le ragioni della stesura del Piano delle prestazioni indispensabili da essa redatto, nonché le attuali attività rese, nel dettaglio, dalla Sirti S.p.A.;

nella relazione illustrativa la Società Sirti faceva presente di occuparsi di “progettazione, sviluppo, costruzione, fornitura, manutenzione e qualunque altra operazione attinente agli impianti, alle reti ed ai sistemi di telecomunicazioni, energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, ferroviari (anche per quanto concerne telecomando, telecontrollo e segnalamento della rete ferroviaria)”;

in particolare, l’Azienda affermava che *“nel corso degli anni dal 2012 fino ad oggi, i servizi di SIRTI che la Commissione ha ritenuto già a suo tempo di inquadrare nell’alveo delle tutele di legge in quanto rivolti alla collettività non solo sono rimasti immutati, tali permanendo anche le esigenze di tutela dei diritti costituzionali della collettività che dal loro espletamento dipendono, ma sono decisamente ampliati per due ordini di ragioni, tanto semplici quanto oggettive:*

- (i) in primo luogo, perché la Società ha acquisito ulteriori contratti dalla committenza funzionali all’espletamento di servizi pacificamente annoverabili fra quelli pubblici essenziali”..... “e tali attività vanno rese in qualunque momento storico, a prescindere da quello attuale, e sono a presidio diretto della garanzia di fruizione quotidiana di diritti costituzionali;*
- (ii) in secondo luogo, perché nel contesto che sta vivendo il Paese, in virtù dei provvedimenti legali e delle ampie restrizioni di diritti costituzionali causati dalla pandemia da COVID-19, i servizi di SIRTI assumono una funzione preponderante nella garanzia di continuità di attività che, in precedenza, non esistevano neppure, basti pensare alla sola necessità di dover garantire il funzionamento della rete di telecomunicazione per lo svolgimento a livello domestico della didattica a distanza di milioni di persone, dell’attività lavorativa che ancor più persone svolgono da casa sfruttando la connessione internet2. Il tutto a tacer delle conseguenze che una interruzione di rete avrebbe sulla clientela INPS, SOGEI, ospedaliera e militare assistita da SIRTI, attorno al cui funzionamento il Governo ha costruito la strategia e la tenuta stessa dei piani di resistenza nazionali avverso la pandemia”;*

con specifico riferimento all’attività di manutenzione, SIRTI S.p.A. precisava che, per il tramite della propria Business Unit denominata TELCO INFRASTRUCTURE, l’Azienda interviene per garantire la funzionalità della Rete di Telecomunicazione Nazionale, intesa come infrastruttura di telecomunicazioni nazionale relativa alle reti di Clienti Privati (es. Operatori telefonici, Utilities) o Pubblici (es. INFRATEL);

la Rete di Telecomunicazione Nazionale si struttura macroscopicamente in applicazioni, sistemi di controllo di rete, apparati di rete fissa e mobile (es. centrali telefoniche, stazioni Radio-Base, Ponti Radio, Router IP, DWDM, Apparati Tecnologici, Stazioni di energia e condizionamento) ed infrastrutture che consentono la trasmissione e la ricezione di informazioni di qualsiasi natura tra diversi utenti situati in luoghi distinti, sistemi che rappresentano il cuore della rete di telecomunicazioni su cui viaggiano i servizi di Utente sia Voce che Dati - Internet (e relative applicazioni associate) e che dette parti di infrastruttura necessitano di interventi diretti a garantire la continuità del servizio;

la manutenzione può essere preventiva, cioè quella programmabile e necessaria a prevenire malfunzionamenti dei sistemi e degli apparati di servizio e correttiva ovvero attività non programmabile, che si rende necessaria ogniqualvolta si verificano guasti sulla Rete di Telecomunicazioni Nazionale, che ne generano malfunzionamenti con inevitabili conseguenze - più o meno gravi - sul traffico Dati e Voce per i Clienti finali (Utenti privati e pubblici e Pubblica Amministrazione);

in presenza di guasti sulla rete di telecomunicazioni (come, ad esempio, la rottura o un taglio di un cavo trasmissivo a causa di fattori meteo, errori di lavorazioni, o per effetto dell'usura), in mancanza di intervento immediato, gli utenti privati e pubblici (quali Ospedali, Istituti di istruzione, Enti dei trasporti, Ministeri, Forze dell'Ordine, etc.) rimarrebbero, anche per intere giornate, prive della possibilità di comunicare telematicamente e/o telefonicamente, in una condizione di "isolamento" che bloccherebbe ogni qualsivoglia servizio da questi prestato verso l'interno e l'esterno. In tale ipotesi, tutti gli Enti pubblici e privati eroganti servizi di pubblica utilità sul territorio nazionale, si troverebbero, a seconda della tipologia del guasto, nell'impossibilità di garantire alla collettività il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati connessi alle prestazioni da essi erogate;

l'attività di manutenzione svolta da SIRTU sulla Rete di Telecomunicazione Nazionale è oggetto di contratti stipulati, negli anni, con le principali aziende operanti nel settore delle Telecomunicazioni (TIM, VODAFONE, WINDTRE, FASTWEB, OPEN FIBER etc.), nonché del trasporto nazionale (es. RFI S.p.A.) e dell'energia (SNAM ed ENEL);

detti contratti prevedono due tipologie di manutenzione correttiva: manutenzione correttiva di "Backbone Trasmissivi" (insieme di cavi e infrastrutture che mettono in collegamento le centrali telefoniche site su tutto il territorio nazionale e che contengono tutti gli apparati di trasmissione dati e Voce) e manutenzione correttiva di Apparati Trasmissivi Attivi (es. Router IP, DWDM etc.), Ponti Radio & HUB, Stazioni Radiomobili 4G/5G, Antenne Radio, Siti Tecnologici (es. Stazioni Energia, Condizionamenti, etc.);

nel piano delle prestazioni indispensabili del 14 agosto 2020, con riferimento alla manutenzione correttiva sui backbone trasmissivi e di impianti utenza sarebbero state richieste, a titolo di servizi minimi, le attività dirette a sanare i cosiddetti "Guasti in Emergenza" con squadre di operai addetti ai lavori civili, alla posa dei cavi ed alla giunzione della fibra ottica, dotati di specifiche abilitazioni e certificazioni e, in particolare: Manutenzione e i lavori di spostamento dei cavi relativi alla Rete di Transito Nazionale (RTN) - Cliente TIM; Manutenzione e realizzazione degli impianti di abbonamento (Assurance & Delivery) su tutto il territorio nazionale - Cliente TIM; Manutenzione preventiva e correttiva Rete rame, infrastrutture in Fibra Ottica, apparati ed impianti tecnologici asserviti alla rete di Telecontrollo della rete di Metanodotti - Cliente Snam Rete Gas S.p.A.; Manutenzione correttiva Rete Fibra Ottica e Delivery (rete di Backhauling) - Cliente Infratel; Manutenzione correttiva infrastrutture della rete FTTH (Assurance) - Cliente Open Fiber. Con riferimento alla manutenzione correttiva sugli apparati attivi sarebbero state richieste, a titolo di servizi minimi, le attività dirette al ripristino hardware e software dei cosiddetti "Guasti in

Emergenza”, mediante l'impiego di squadre composte da operai addetti all'installazione di reti e sistemi radio, collaudatori di apparati, collaudatori di sistemi di condizionamento ed energia, dotati di specifiche abilitazioni e certificazioni e, in particolare: Manutenzione dei sistemi radianti relativi agli impianti radiomobile GSM, UMTS, LTE e sui ponti radio della rete fissa su tutto il territorio nazionale - Cliente TIM; Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva di apparati di rete, stazioni di Energia - su tutto il territorio nazionale - Cliente TIM; Manutenzione sistemi radianti sulla rete nazionale di Radio Costiera: VHF, OM, OMC (Onde Medie ed Onde Medie Corte) - Cliente Radio Costa; Manutenzione Impianti Linea AV (apparati, antintrusione, rete mobile Terra - Treno, etc.) su tutta la rete GSMR - Cliente RFI; Manutenzione preventiva e correttiva, apparati, infrastrutture ed impianti tecnologici siti rete Mobile, rete FTTH Delivery - Cliente Vodafone; Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva infrastrutture ed impianti tecnologici siti rete Fissa (centrali e POP), infrastrutture rete Fibra ottica e siti rete Mobile (SRB e HUB) - Cliente Wind; Manutenzione Correttiva Rete Fibra Ottica e Delivery (rete di Backhauling) - Cliente Infratel;

le prestazioni indispensabili specificamente richieste, riguardanti la manutenzione correttiva, sulla base dei contratti sopra indicati, sarebbero dirette a garantire la continuità complessiva del servizio in caso di guasti sulle reti telefoniche, con particolare riferimento a:

- Servizi di Emergenza (112 numero UNICO, 113, 115, 118) sia da accesso Fisso che Mobile;
- Traffico Voce e Dati/Internet Forze di Polizia e/o Militari (fisso e mobile con accesso prioritario);
- Traffico Voce e Dati/Servizi per Ospedali e Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- Traffico Voce e Dati/Internet di Pubbliche Amministrazioni (es Ministeri, Enti Pubblici);
- Traffico Voce, Dati e Servizi TELCO per Aziende del settore di Pubblica Utilità ed Utilities (es. elettricità, gas, telecomunicazioni, trasporti, acqua, rifiuti, poste);
- Traffico Voce e Dati per Scuole ed Università per erogazione «Didattica a Distanza» (DAD) ed «e learning»;
- Servizi Voce e Dati/Video per attività di «SMART WORKING» (SW) lavorative aziendali (pubbliche e private);

secondo quanto affermato dall'Azienda SIRTI, il personale che svolge attività di manutenzione correttiva è quello facente parte dell'unità organizzativa denominata TELCO INFRASTRUCTURE;

detto personale, come risulta dalla documentazione pervenuta alla Commissione, non è mai stato, nei fatti, posto in cassa integrazione con causale COVID a zero ore; più precisamente, la richiesta di Cassa Covid è stata fatta dall'azienda a scopo precauzionale, nella fase iniziale di attivazione della procedura per tutto il personale dell'azienda, ma non è mai stata utilizzata per il personale della B.U. TELCO INFRASTRUCTURE, che svolge l'attività di c.d. manutenzione correttiva, e che, per tale motivo, ha continuato ad operare anche nel periodo del *lockdown* nazionale;

come risulta dalla documentazione pervenuta e acquisita agli atti della Commissione, in alcune comunicazioni interne sindacali, gli stessi sindacati avevano definito i servizi resi dai lavoratori di “pubblica utilità” (come, ad esempio, nel caso in cui avevano richiesto che il personale fosse inserito in una corsia preferenziale per il vaccino anti covid, essendo considerati indispensabili i servizi svolti fin dall’inizio della pandemia nel momento di massima emergenza);

CONSIDERATO CHE

l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, considera servizi pubblici essenziali *“quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”*;

la valutazione della essenzialità o non essenzialità di un servizio pubblico, con conseguente esclusione dagli obblighi previsti dalla legge n. 146 del 1990, non è rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed unilaterali delle parti sociali, ma dipende dalla natura dell’attività oggettivamente svolta dall’azienda, esaminando l’attitudine e la capacità del servizio e/o delle attività ad esso strumentali a soddisfare i diritti costituzionali della persona tassativamente indicati dall’articolo 1, comma 1, della legge 146 del 1990;

con il parere n. prot. 4275 del 13 marzo 2012, reso a tutte le parti coinvolte nel presente procedimento di valutazione, la Commissione, a seguito di una lunga e approfondita istruttoria, si era espressa sulla riconducibilità del servizio nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, deliberando che *“i servizi prestati dalla Società SIRTI S.p.A., siano da considerare strumentali ai servizi pubblici essenziali svolti da Telecom Italia S.p.A., Seicos S.p.A., Lepida S.p.A., Infracom S.p.A., Enel S.p.A., Acea S.p.A., Terna S.p.A. e Rfi S.p.A..*

Pertanto, in caso di sciopero del personale addetto alle seguenti attività:

- *salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e apparati di rete, nonché regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e di trasmissione dati;*
- *ripristino della rete elettrica, in caso di guasti o mal funzionamento di impianto, nonché eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose;*
- *ripristino delle condizioni di servizio, interrotte da guasto o mal funzionamento di impianto, dei sistemi di telecomunicazione e delle stazioni Radio, dedicate a garantire la comunicazione continua tra i treni ad Alta Velocità e il Centro di Comando/radio, quali servizi strumentali al trasporto ferroviario,*

troverà applicazione quanto previsto dall’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico, sottoscritto in data 4 febbraio 2004, da Federmeccanica Assisital e FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL e, separatamente, in pari data, da Federmeccanica Assisital e Fismic Confasal, nonché da Federmeccanica Assisital e UGL metalmeccanici (accordo valutato idoneo con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77, del 1° aprile 2004)”;

a seguito del parere reso dalla Commissione, gli stessi attori del conflitto (Società e Organizzazioni sindacali) al fine di ottemperare agli obblighi prescritti dall'art. 2, comma 2, della legge citata, hanno avviato un confronto per discutere del piano delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;

gli ulteriori approfondimenti istruttori, effettuati dalla Commissione a partire dall'audizione del 9 marzo 2021, hanno permesso di confermare quanto comunicato con il parere reso nel 2012 e di riconoscere, nuovamente, la natura di servizio pubblico essenziale dell'attività svolta dalla Società Sirti, riguardante la fornitura e la manutenzione della rete di telecomunicazioni italiana, delle infrastrutture tecnologiche, di impianti, reti e sistemi di telecomunicazione, ferroviari, di energia elettrica, in quanto attività direttamente strumentale ai servizi pubblici essenziali svolti dalle principali aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni, del trasporto ferroviario nazionale e dell'energia, nonché dagli operatori pubblici e privati che erogano i propri servizi utilizzando la rete di telecomunicazione nazionale;

le attività riguardanti la realizzazione, lo sviluppo, la fornitura e la manutenzione delle reti di telecomunicazione assumono oggi una rilevanza strategica per il Paese (si pensi all'essenziale funzione svolta dai sistemi e dalle infrastrutture di telecomunicazioni nel periodo di emergenza pandemica legata al Covid-19) ed hanno un inevitabile impatto sul godimento dei diritti della persona costituzionalmente connessi all'attività svolta dai soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici essenziali avvalendosi di tali sistemi; ciò in ragione del diretto rapporto di funzionalità e complementarietà rispetto al servizio pubblico principale;

da oltre un trentennio, infatti, le Reti di telecomunicazione, in particolare, stanno pervadendo tutti gli aspetti delle attività umane e rappresentano la principale infrastruttura attraverso la quale avviene la trasmissione di qualsiasi tipo di informazione (traffico voce e dati, scambi digitali) a qualsiasi distanza, costituendo uno strumento operativo imprescindibile per cittadini, imprese, enti pubblici, compresi quelli che erogano servizi pubblici essenziali;

pertanto, le attività svolte dalla Società SIRTI nel settore delle telecomunicazioni, in favore di imprese pubbliche e private che forniscono alla collettività servizi di pubblica utilità sul territorio nazionale sono funzionali alle prestazioni da esse erogate e rilevanti sotto il profilo della garanzia della libertà di comunicazione (si pensi al collegamento telefonico e telematico), del diritto alla salute, alla sicurezza, alla libertà di circolazione (si pensi ai servizi connessi all'operatività di strutture sanitarie, ospedaliere, militari e ai servizi di telecomando, telecontrollo e segnalamento della rete ferroviaria);

in particolare, in presenza di guasti sui dispositivi e canali trasmissivi che compongono la rete di telecomunicazioni, il mancato intervento immediato comporterebbe il blocco di comunicazione telematica e/o telefonica per gli utenti privati e pubblici che erogano servizi pubblici essenziali (Ospedali, Istituti di istruzione, Enti dei trasporti, Ministeri, Forze dell'Ordine, etc.) con conseguente compromissione del servizio da rendere e del godimento

dei diritti della persona costituzionalmente tutelati derivante dall'erogazione del servizio medesimo;

in relazione a ciò, assume particolare rilevanza l'attività di c.d. manutenzione correttiva, svolta da SIRTI S.p.A., per il tramite della propria Business Unit denominata TELCO INFRASTRUCTURE, sulla Rete di Telecomunicazione Nazionale per garantire la funzionalità dell'infrastruttura di telecomunicazioni relativa alle reti attraverso cui operano clienti privati (operatori telefonici, utilities) o pubblici;

per quanto sopra argomentato, l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalla Sirti S.p.A., in relazione all'attività svolta, è regolamentato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di dettaglio contenute nell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004);

in particolare, l'articolo 1 dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, nell'individuare le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, specifica che *“Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sono servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione e, con specifico riferimento al settore metalmeccanico, si considerano prestazioni indispensabili all'interno delle varie attività svolte dalle aziende associate quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni. Pertanto, sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di:* • *impianti di climatizzazione e del calore in edifici pubblici (scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia. ecc.); • impianti di distribuzione fluidi ad uso alimentare; • reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute ed alla sicurezza; • impianti ed apparecchiature per la navigazione aerea, marittima e terrestre; • apparecchiature e forniture di energia elettrica; • linee, condotte e forniture di gas, acqua; • depurazione e smaltimento rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali e nocivi; • apparecchiature ed impianti di segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione; • impianti di sicurezza, antincendio e di allarme”*;

RITENUTO CHE

quanto argomentato dalle Organizzazioni sindacali per contestare la natura di servizio pubblico essenziale dell'attività svolta dalla Società Sirti (l'utilizzo della Cassa integrazione per i dipendenti ed il ricorso ad aziende subappaltatrici) non possa essere considerato motivo di esclusione dall'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, dovendosi avere riguardo, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, esclusivamente all'idoneità del servizio (o delle attività ad esso strumentali) a

soddisfare i diritti costituzionali della persona indicati nell'art. 1, comma 1, indipendentemente dalle concrete conseguenze sul servizio finale dell'eventuale astensione collettiva dei dipendenti;

in ogni caso, in relazione alle eccezioni sindacali in merito all'utilizzazione dell'istituto della cassa integrazione, da parte dell'Azienda, risulta, dalla documentazione pervenuta, che il personale della Business Unit TELCO INFRASTRUCTURE, addetto alla manutenzione correttiva della Rete di Telecomunicazione Nazionale, non è mai stato posto, nei fatti, in Cassa integrazione Covid a zero ore;

mentre, per quanto attiene all'affidamento del servizio ad aziende subappaltatrici, l'Azienda ha specificato che le attività ricomprese nel Piano delle prestazioni indispensabili non sarebbero svolte, comunque, da lavoratori in subappalto;

ciononostante, sotto quest'ultimo profilo, in base ai principi generali dell'ordinamento, il committente è titolare di uno specifico potere di controllo e verifica il cui esercizio è finalizzato a garantire l'esatto adempimento del contratto (art. 1662 c.c.). Sotto questo aspetto, costituisce senz'altro buona regola la prassi invalsa presso numerose Aziende e Amministrazioni erogatrici di servizi pubblici essenziali di inserire nei regolamenti contrattuali con i soggetti aggiudicatari clausole volte a pretendere il rispetto delle regole dettate dalla legge 146 del 1990 e s.m.i., nonché delle relative fonti collettive di attuazione, in caso di astensione collettiva del personale;

in relazione a ciò, non può escludersi che specifici profili di responsabilità possano emergere nelle ipotesi in cui il committente tralasci ogni sorveglianza sull'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore;

RITENUTO ALTRESI' CHE

anche per la complessità tecnica del servizio gestito da Sirti S.p.A., e l'elevata specializzazione del personale preposto a tale attività, non spetti alla Commissione procedere all'individuazione dei profili professionali da includere nell'apposito contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. Tale compito, infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza, ed in analogia a quanto previsto dagli Accordi nazionali e dalle Regolamentazioni adottate ai sensi della legge n. 146 del 1990, rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro da esercitarsi sempre previo confronto con le parti interessate;

il contingente di personale da adibire in caso di sciopero vada pertanto stabilito secondo l'*iter* previsto per la predisposizione del Piano delle Prestazioni indispensabili ai sensi degli articoli 1, 2, 3 dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004), che ne regola i termini e modalità;

in relazione a quanto previsto dall'Accordo sopra citato, al fine di garantire un equo contemperamento con i diritti costituzionalmente tutelati di cui agli articoli 1, commi 1 e 2,

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, durante l'astensione dovrà essere garantito un presidio minimo diretto a non pregiudicare la continuità del supporto tecnico – sistemico ed operativo per il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica che la Sirti S.p.A. è tenuta a garantire alle Aziende/Amministrazioni clienti, limitatamente alle attività che rientrano nella c.d. “manutenzione correttiva” diretta al ripristino degli impianti e apparati di rete in caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e di trasmissione dati, al ripristino della rete elettrica, in caso di guasti o mal funzionamento di impianto, all'eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose, al ripristino delle condizioni di servizio, interrotte da guasto o mal funzionamento di impianto, dei sistemi di telecomunicazione riguardanti la circolazione dei treni ad Alta Velocità e l'infrastruttura ferroviaria;

in ogni caso, la Società Sirti, nel garantire il livello minimo di servizio, sia tenuta ad utilizzare al meglio le innovazioni tecnologiche ed operative in esercizio, con l'obiettivo di consentire ai lavoratori il più ampio esercizio del diritto di sciopero anche attraverso il ricorso, ove possibile, ai sistemi automatizzati;

al fine di favorire l'esercizio del diritto di sciopero, il personale comandato all'effettuazione dei servizi minimi da garantire - che dovrà in ogni caso presentarsi regolarmente in servizio - che manifesti la volontà di aderire allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente, da altro personale non scioperante; solo in seguito all'eventuale sostituzione sarà libero;

DELIBERA

coerentemente con quanto già affermato con il parere reso con nota prot. n. 4275 del 13 marzo 2012, che l'attività svolta dalla Società Sirti, riguardante la fornitura e la manutenzione della rete di telecomunicazioni italiana, delle infrastrutture tecnologiche, degli impianti, reti e sistemi di telecomunicazione, ferroviari, di energia elettrica, ha natura di servizio pubblico essenziale in quanto attività direttamente strumentale ai servizi pubblici essenziali svolti dalle principali aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni, del trasporto ferroviario e dell'energia, nonché dagli operatori pubblici e privati che erogano i propri servizi utilizzando la rete di telecomunicazione nazionale;

che l'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori della Società è regolamentato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dall'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004);

di indicare i seguenti criteri da privilegiare in sede di predisposizione del Piano delle prestazioni indispensabili, ai sensi degli articoli 1, 2, 3 dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004: 1) utilizzazione del personale strettamente necessario alle operazioni di manutenzione correttiva non procrastinabili svolte da SIRTI S.p.A., per il tramite della propria Business Unit denominata TELCO INFRASTRUCTURE, per garantire la funzionalità della Rete di Telecomunicazione Nazionale, limitatamente ai cosiddetti “Guasti in Emergenza”; 2) previsione della opzione di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la

volontà di aderire allo sciopero, con personale non scioperante, ove possibile; 3) ricorso ai sistemi automatizzati, ove possibile, per garantire i servizi minimi e favorire il più ampio esercizio del diritto di sciopero;

DISPONE

la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL e a SIRTI S.p.A., nonché la trasmissione ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.